Documento firmato digitalmente
Il Relatore
MARCO ROTA

Il Presidente
FRANCESCO BRUGALETTA

Sentenza n. 444/2024
Depositata il 03/06/2024
Il Segretario
MANUELA PANARIELLO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRUGALETTA FRANCESCO, Presidente
ROTA MARCO, Relatore
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice

in data 04/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Ag.entrate - Riscossione - Ragusa

elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistente: ////////////////////

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto recapitato a mezzo di P.E.C. all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 6.3.2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 bis D.L.vo 546/1992 ed inviato telematicamente alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa in data 3.7.2023 ai fini della costituzione in giudizio, [redacted], con il patrocinio dall'Avv. Traina Salvatore, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. [redacted] emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata il 27.02.2023, per l'omesso pagamento di somme dovute a titolo di IRPEF (anno 2009) e diritti camerali (anni 2007, 2008, 2009) per il complessivo importo pari ad € 6.823,38.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta perché riguardante debiti, ad eccezione del credito IRPEF riportato nella cartella n. 29720120022306045, di importo inferiore a mille euro, rientranti nell'annullamento automatico disposto dalla cd. "rottamazione-quater", ex art. 1, comma 222, L. 197/22 nonché per l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, anche per l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Conclude perché la Corte, previa sospensione dell'intimazione gravata e discussione in pubblica udienza, accolga il ricorso con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
Non risulta costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con memoria illustrativa il ricorrente ribadisce in sostanza i motivi di ricorso e prefigura l'inammissibilità di ogni produzione documentale di parte avversa in ipotesi di tardiva costituzione in giudizio.
All'udienza del 9.10.2023 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione cautelare.
All'udienza del 4.12.2023 la controversia è stata trattata in pubblica udienza ed assunta, quindi, in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni delle parti costituite in giudizio, ritiene che il ricorso sia meritevole in parte di dichiarazione di estinzione ed in parte di accoglimento.
L'art. 1, comma 222 L. 197/2022 dispone che "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali…".
La sussistenza dei requisiti di legge per lo stralcio e l'annullamento dei carichi fiscali inferiori ad € 1000,00 può senza tema di dubbio affermarsi con riguardo a tutte le segnalate cartelle di pagamento nn. [redacted] (diritti camerali 2007 - € 157,95), [redacted] (diritti camerali 2007 - € 345,16), [redacted] (diritti camerali 2007 - € 344,89), [redacted] (diritti camerali 2008 - € 437,58), [redacted] (diritti camerali 2008 - € 437,58), [redacted] (diritti camerali 2009 - € 424,82), [redacted] (diritti camerali 2009 - € 424,43), fondatamente ipotizzando la consegna del ruolo in data anteriore al 31.12.2015 avuto riguardo alla data di rispettiva notifica.
Per esse, pertanto, il debito corrispondente deve considerarsi estinto ex lege e l'intimazione opposta parzialmente annullata nei medesimi termini con assorbimento dei residui motivi di gravame ed aggravio delle spese di giudizio in capo all'ente non costituta in giudizio versandosi in ipotesi di soccombenza virtuale per aver esso ente costretto il contribuente all'esercizio dell'attività difensiva con impegno di spesa a fronte dell'infondatezza ex lege della pretesa intimata.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente decidendo, dichiara, ai sensi dell'art. 46 D.L.vo 546/1992, l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere limitatamente al carico tributario di cui alle cartelle sopra indicate; condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in [redacted], oltre accessori di legge se dovuti.